

Comune di Poncarale

Provincia di Brescia

**Regolamento per l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti
(TARI)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 13/09/2021

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Titolo I – Disposizioni generali	
Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3	Soggetto attivo
Titolo II – Presupposto e soggetti passivi	
Art. 4	Presupposto
Art. 5	Soggetti passivi
Art. 6	Locali e aree scoperte soggette al tributo
Art. 7	Locali e aree scoperte non soggette al tributo
Art. 8	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 9	Esclusione per produzione di rifiuti speciali
Art. 10	Determinazione della superficie tassabile
Titolo III – Tariffe	
Art. 11	Determinazione della tariffa
Art. 12	Periodo di applicazione del tributo
Art. 13	Istituzioni scolastiche statali
Art. 14	Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti
Art. 15	Piano economico finanziario
Art. 16	Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 17	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 18	Occupanti delle utenze domestiche
Art. 19	Contenitori per le utenze domestiche
Art. 20	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 21	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 22	Contenitori per le utenze non domestiche
Art. 23	Tributo giornaliero
Art. 24	Tributo provinciale
Titolo IV – Riduzioni e agevolazioni	
Art. 25	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 26	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 27	Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio
Art. 28	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 29	Mancato svolgimento del servizio
Art. 30	Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 31	Cumulo di riduzioni
Titolo V – Dichiarazione, accertamento, riscossione e contenzioso	
Art. 32	Obbligo di dichiarazione

Art. 33	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 34	Versamento
Art. 35	Funzionario responsabile
Art. 36	Verifiche ed accertamenti
Art. 37	Riscossione coattiva
Art. 38	Rimborsi e compensazioni
Art. 39	Sanzioni ed interessi
Art. 40	Importi minimi
Art. 41	Contenzioso
Art. 42	Trattamento dei dati personali
Art. 43	Norme finali e di rinvio
Art. 44	Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, dai commi 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, alle direttive dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, come previsto dall'art. 1, comma 527 della Legge n. 205/2017 e alle disposizioni della medesima autorità ARERA di cui alla Deliberazione n. 443/2019 e successivi atti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti è disciplinata dall'art. 183, comma 1, lettera a) e dall'art. 184 comma 1, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

5. Ai sensi dell'art 184, comma 2 e dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006, sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e).

6. Ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs 152/2006 sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui allegato I della parte IV[^] del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

8. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti al servizio di raccolta. Si considerano variate automaticamente eventuali modificazioni alla classificazione dei rifiuti in base alla normativa vigente.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4

PRESUPPOSTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti al tributo, non operative.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani come individuati dall'art. 2, commi 5 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree scoperte.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno insistenti nel territorio del Comune, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se, di fatto, non utilizzati; considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 7

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione Tari i seguenti locali ed aree scoperte:

a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani come a titolo esemplificativo:

per le utenze domestiche:

- i solai o i sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- i locali privi di tutte le utenze attive di rete (gas, acqua, energia, ecc.) e/o non arredati;
- le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- i locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati oppure oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

per le utenze non domestiche

- le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- le superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc. che restano invece soggette al tributo;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) le aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili quali a titolo esemplificativo, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, corti, balconi, verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare nella denuncia originaria o di variazione le circostanze che danno diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

2. Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree, rispetto ai/alle quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui

all'art. 185 del D.Lgs 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. E' onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali.

2. Non sono soggette a Tari, ai sensi di legge:

a) le superfici adibite ad attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, comprese le attività a esse connesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;

b) le superfici caratterizzate da attività di costruzione e demolizione;

c) le superfici caratterizzate dalla produzione o dal deposito derivanti dall'attività di recupero e smaltimento e rifiuto, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, di rifiuti da abbattimento di fumi, di rifiuti provenienti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

d) le superfici delle imprese industriali specificamente adibite alla trasformazione o alla lavorazione della materia;

e) le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, come attestato da certificazione del direttore sanitario.

3. Sono esclusi dalla tassa rifiuti i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali con i seguenti requisiti:

a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento dove si trovano le superfici produttive di rifiuti speciali escluse dalla Tari;

b) devono essere destinati al solo deposito o allo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzate nel processo produttivo, compresi semilavorati, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, che saranno lavorati nelle superfici escluse dalla Tari ai sensi della precedente lettera a);

c) i rifiuti prodotti in tali magazzini non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese dal produttore.

Resta fermo l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dove vi è la presenza delle persone fisiche, così come gli uffici, le mense, gli spacci, i bar e i locali al servizio dei lavoratori o aperti al pubblico.

4. Per tutte le attività rientranti nelle categorie di utenze non domestiche produttive di rifiuti speciali, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali o sia documentata la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione della superficie imponibile è calcolata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento pari al 30%.

5. Al fine di ottenere l'esclusione prevista dai commi precedenti, il soggetto passivo deve:

- presentare denuncia originaria o di variazione di cui all'art. 31 del presente regolamento, specificando il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- comunicare al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, copia del formulario di identificazione dei rifiuti distinti per codice CER o altra documentazione idonea (MUD se obbligatorio, registri di carico o scarico contratto e fatture della ditta autorizzata allo smaltimento) attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate in conformità alla normativa vigente.

6. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c. e di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che

attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile è misurata per i locali al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e per le aree esterne sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 e in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al precedente articolo 9 del presente regolamento.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione, nonché le eventuali ulteriori superfici operative, come le zone di pulizia degli autoveicoli.

TITOLO III – LE TARIFFE

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe della TARI sono approvate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 15.

4. Le tariffe, anche se approvate con deliberazione successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel comma precedente, hanno effetto dal

primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo del 20 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni dei locali e delle aree scoperte che producono un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART.13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, n. 31

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 14

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento di cui all'art 15 del Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003;
2. Per i costi di servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/20019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche e integrazioni;
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente nel piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013.

ART. 15

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il piano finanziario. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al periodo precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 16

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportate nell'allegato A del presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

✓ il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248

✓ le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

✓ le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

✓ le eventuali ulteriori partite approvate dal Comune;

c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente;

b) i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n.158.

ART. 17 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1) La tariffa per le utenze domestiche è calcolata e articolata in quota fissa e quota variabile secondo i principi di cui al D.P.R. 158/1999.

2) La quota fissa della TARI per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.18

OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, il numero degli occupati è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe comunale, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come ad esempio le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella dichiarazione o, in mancanza, il numero degli occupanti verrà calcolato sulla base del parametro di un occupante ogni 30 mq di superficie imponibile con arrotondamento matematico. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. La superficie di cantine, di autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si somma alla superficie dell'utenza abitativa di riferimento, ancorché non ubicata nelle immediate vicinanze. Laddove l'occupante non sia titolare di utenza abitativa i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene calcolato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione o per le nuove utenze, alla data della loro attivazione.

8. Ai fini della corretta determinazione della tariffa, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 33 del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio Anagrafe del Comune.

ART. 19 CONTENITORI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ogni utenza è di norma dotata dei seguenti contenitori per la raccolta differenziata porta a porta:

Rifiuti Indifferenziati	n.1 bidone grigio 40 l
Rifiuti organici	n. 1 bidone marrone 25 l
Vetro alluminio e metallo	n. 1 bidone blu/verde 25 l
Carta	n. 1 bidone bianco 40 l

2. Ad ogni utenza vengono inoltre attribuiti annualmente e gratuitamente i sacchi per la consegna dei rifiuti organici e della plastica. Qualora il contribuente richieda dei sacchi aggiuntivi rispetto alla fornitura annuale, il costo della fornitura extra sarà addebitato all'utenza nell'avviso di pagamento Tari in base all'importo specificato dal Comune di volta in volta in sede di deliberazione tariffaria.

3. I contenitori assegnati devono essere restituiti alla chiusura dell'utenza.

4. L'utente può chiedere di usufruire del servizio a titolo gratuito di raccolta dei tessili sanitari (pannolini per bambini e pannoloni per adulti) tramite modello fornito dall'Ufficio Tecnico del Comune. Al richiedente verrà consegnata una chiavetta per aprire i contenitori dislocati nel territorio comunale.

5. L'utente può richiedere con apposito modello fornito dall'Ufficio Tecnico del Comune, l'attivazione del servizio porta a porta per la raccolta della frazione verde. All'utente sarà consegnato un bidone di colore verde con la capienza di 240 l al costo di Euro 20,00 (venti/00) una tantum non rimborsabile alla cessione del servizio e addebitato nell'avviso di pagamento Tari. Ogni anno verrà inoltre addebitato il costo del servizio pari a € 15,00 (quindici/00).

6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare gli importi sopra riportati a seguito di modifiche da parte del gestore del servizio tramite apposita deliberazione.

ART. 20

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del D.P.R. 27/04/1999, n.158.

ART. 21

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999 sono quelle indicate nell'allegato A del presente regolamento, fatta salva la facoltà di fissare in sede di determinazione delle tariffe ulteriori categorie o sottocategorie di utenza.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo, od accertata d'ufficio.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici

facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un' autonoma e distinta utilizzazione anche se ubicate in luoghi diversi nel territorio comunale (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 22 CONTENITORI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ad ogni utenza non domestica spetta la medesima dotazione gratuita di bidoni indicati per le utenze domestiche.

2. Qualora per particolari esigenze collegate all'attività svolta, l'utenza necessiti di bidoni di capienza superiore, la stessa dovrà fare richiesta all'Ufficio Tecnico del Comune. A seguito di sopralluogo da parte del personale tecnico, si valuterà la sostituzione della fornitura originaria.

3. La sostituzione di uno o più bidoni inclusi nel Kit base, comporta un addebito pari al 50% del costo sostenuto dall'Amministrazione secondo la tabella sotto riportata. Tale importo sarà addebitato nella prima emissione utile degli avvisi di pagamenti Tari.

Volumetria contenitori	Costo unitario
120 l	€ 28,00
240 l	€ 38,00
360 l	€ 64,00
600 l	€ 192,00
1.000 l	€ 222,00

4. I contenitori assegnati dovranno essere restituiti alla chiusura dell'utenza. Per i bidoni di capienza superiore alla dotazione standard, non è previsto alcun rimborso.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare gli importi sopra riportati a seguito di modifiche da parte del gestore del servizio tramite apposita deliberazione.

ART. 23 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160 (canone unico mercatale).

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 24 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV- AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La Tari si applica in misura ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- c) abitazioni di proprietà di anziani e disabili ricoverati permanentemente presso case di riposo o strutture sanitarie, purché non siano locate o occupate in modo saltuario: riduzione del 100%.

2. A i sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera

qq-ter), del D.Lgs 152/2006, si applica una riduzione del 10% nella parte variabile del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico di attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e alla disponibilità a sottoporsi a controlli periodici per verificare l'effettivo utilizzo del sistema dichiarato e si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della domanda.

4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.26
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale occupati o condotti in via non continuativa, ma ricorrente, per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione ufficiale rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il quarto e il quinto comma dell'articolo 25.

ART. 27
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi Per "recupero" si intende ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera t del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al gestore privato, deve essere comunicata all'Ufficio Tecnico del Comune a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a/r entro il 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

L'ufficio Tecnico del Comune, ricevuta la suddetta comunicazione, provvederà a darne notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico e all'Ufficio Tributi per l'aggiornamento della banca dati.

3. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal rappresentante legale della società deve riportare:

- a) il nominativo del soggetto incaricato al recupero dei rifiuti urbani;
- b) le tipologie dei rifiuti urbani che saranno consegnati a terzi per l'avvio al recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e le relative quantità stimate.

Alla comunicazione deve essere inoltre allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali con decorrenza immediata, mentre in caso di subentro, la scelta decorre dall'anno successivo. L'opzione per la gestione privata è vincolante per almeno 5 anni e comporta la restituzione al Comune delle dotazioni di bidoni consegnate al momento dell'apertura dell'utenza.

4. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico **tutti i rifiuti urbani prodotti**, compresi quelli della raccolta indifferenziata e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto incaricato al recupero degli

stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al precedente periodo, le utenze non domestiche devono presentare la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta. Il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita dal servizio pubblico e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando inoltre attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi contenente i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a dimostrare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini indicati nel comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

ART. 28

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti

sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può comunque superare il 30% della quota variabile del tributo.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente oltre alla copia dei formulari di trasporto, delle fatture, dei contratti con le ditte specializzate e del MUD.

5. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapacienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo previsto al comma 4 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 29 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato

una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 30 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. L'Amministrazione Comunale può concedere ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

La deliberazione adottata dall'organo competente per le riduzioni ed agevolazioni di cui al precedente periodo dovrà indicare la misura dell'agevolazione, la componente fissa e/o variabile su cui applicarla oltre i requisiti e le modalità di accesso.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma precedente può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

ART. 31 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

ART. 32 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione degli stessi.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 33

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente agli uffici comunali o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o posta certificata. La presentazione della dichiarazione è necessaria per ottenere la fornitura dei bidoni prevista agli articoli 19 e 22 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione per le utenze domestiche deve contenere i seguenti elementi:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda di famiglia mentre per i soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- b) l'indirizzo di ubicazione dei locali e delle aree comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, i dati catastali, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali;
- c) la data di inizio il possesso o la detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- d) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione per le utenze non domestiche deve contenere i seguenti elementi:

- a) la denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica (rappresentante legale, amministratore...)
- c) l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, i dati catastali, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- e) la data di inizio del possesso o della detenzione, di variazione o di cessazione, degli elementi denunciati;
- e) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione per le utenze domestiche e/o non domestiche non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione

nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 34

VERSAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n.193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.

2. Il Comune provvede a inviare ai contribuenti l'avviso di pagamento, con annessi i modelli di versamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali, eventualmente specificate sugli inviti di pagamento.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 57, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza rispettivamente il 16 giugno, la prima, ed il 16 dicembre, la seconda, salvo diversa calendarizzazione da adottare con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale. Rimane salva la facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Qualora alla scadenza della prima rata non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, si applicano le tariffe in vigore l'anno precedente, con conguaglio sulla seconda rata.

6. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo quando si verificano:

- a) gravi calamità naturali o pandemie;
- b) particolari situazioni di disagio socio-economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

ART. 35 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, l'Amministrazione Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha la facoltà di avvalersi degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati o del proprio personale dipendente o di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni che dovranno essere appositamente autorizzati ed esibire un documento di riconoscimento;

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà a notificare l'avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, anche a mezzo posta con raccomandata a/r o nei casi previsti dalla legge tramite PEC, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

5. Dal 01 gennaio 2020, l'avviso di accertamento si conforma alle previsioni di cui al comma 792 art.1 della legge 160/2019, lett. a) e acquisisce efficacia a titolo esecutivo alle condizioni di cui alla lett. b) del comma 792 citato, salvo quanto previsto dal comma 794 della legge.

L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per la tassa, il tributo provinciale, le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica e deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Le somme indicate nell'avviso di accertamento dovranno essere versate mediante modello di pagamento unificato in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli interessi di mora.

6. Sia l'imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione.

La rateizzazione può essere concessa su specifica domanda dell'interessato indirizzata all'Ufficio Tributi, quando il contribuente si trova in comprovate difficoltà di ordine economico.

Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile del tributo.

Il provvedimento emesso, in caso di accoglimento della domanda, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

La durata del piano rateale non può eccedere i 24 mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 100,00 (cento/00). Il mancato rispetto del piano di rateizzazione comporta la decadenza automatica del debitore dal beneficio della rateizzazione.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 37

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge in conformità alle previsioni rilevanti di cui all'art.1, commi da 785 a 814, Legge 160/2019.

2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art.52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, .446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.

3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

ART. 38 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento a Euro 12,00 (dodici/00).

ART. 39 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36, comma 1 lett. a) del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 40
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 20,00 (venti/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 41
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso, si rimanda alle disposizioni recate dal D.Lgs 546/1992 e successive modificazioni che ne regolano la materia e che hanno giurisdizione per ogni controversia relativa ai tributi.

ART. 42
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 43
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. In caso di nuova diversa normativa nazionale e comunitaria sopraggiunta in materia, la stessa- nelle more di procedere all'adeguamento del presente regolamento, a cura del Consiglio Comunale - trova direttamente applicazione.

ART. 44
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

Allegato A

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE per i Comuni con più di 5.000 abitanti

01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02	Cinematografi, teatri
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Autosaloni, esposizioni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, uffici, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico...)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club